

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità in materia di permessi di soggiorno

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 - ed è entrato in vigore lo scorso 6 aprile - il DLgs. 22 marzo 2014, n. 40 di attuazione della direttiva 2011/98/UE concernente la procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno** che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Entrando nel merito del decreto di attuazione, si evince **l'introduzione di un nuovo obbligo**, ovvero quello di **inserire nei permessi di soggiorno - che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato - la dicitura "perm. unico lavoro"** (questo è il caso, ad esempio, del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, ma che, tuttavia, consente al titolare del permesso di svolgere attività di lavoro subordinato). **Dalla previsione in esame sono esclusi**, conformemente alla direttiva europea, **i permessi di soggiorno rilasciati a:** *i) lavoratori autonomi; ii) lavoratori stagionali; iii) lavoratori marittimi; iv) lavoratori distaccati; v) lavoratori "alla pari"; vi) stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione; vii) titolari di protezione internazionale o temporanea; viii) titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.* Un'ulteriore novità apportata dal suddetto decreto concerne, inoltre, **l'ampliamento dei termini previsti per il rilascio del permesso di soggiorno**. In buona sostanza, a far data dall'entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta in data 06 aprile 2014): **i) è stato prolungato da venti a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro non stagionale** da parte dello Sportello unico per l'immigrazione; **ii) è stato prolungato da quaranta a sessanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro a seguito di domanda inoltrata dal datore di lavoro** da parte dello sportello unico per l'immigrazione. **Le istanze di nulla osta al lavoro sono esaminate**, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, **nei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale**: le domande che eccedono "i limiti numerici delle quote" **non verranno archiviate**, ma potranno **essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.**

PREMESSA

È stato pubblicato **sulla Gazzetta Ufficiale** n. 68 del 22 marzo 2014 - ed è entrato in vigore lo scorso 6 aprile 2014 - **il DLgs. 22 marzo 2014, n. 40 di attuazione della direttiva 2011/98/UE** concernente la **procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno** che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.

Osserva

La direttiva europea - che viene recepita all'interno del predetto decreto - **ha quale obiettivo quello della semplificazione** in quanto impone agli Stati membri:

- **di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri** a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda;
- **di rilasciare**, in caso di esito positivo, **un'unica autorizzazione che sia**, al contempo, **autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato**.

Nuova dicitura "perm. unico lavoro"

Entrando nel merito del decreto di attuazione, si evince che **lo stesso è composto da due articoli**, il più interessante dei quali **concerne l'introduzione di un nuovo obbligo**, ovvero quello **di inserire nei permessi di soggiorno** - che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato - **la dicitura "perm. unico lavoro"** (si pensi, ad esempio, al permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, ma che, tuttavia, consente al titolare del permesso di svolgere attività di lavoro subordinato). **Dalla previsione in esame sono esclusi**, conformemente alla direttiva europea, **i permessi di soggiorno rilasciati a determinate categorie di lavoratori soggiornanti**, meglio specificati nella tabella che segue.

Soggetti esclusi dalle novità in materia di permessi di soggiorno

Stranieri che richiedono il **permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo** (ex artt. 9 e 9-ter del TU)

Stranieri che entrano in Italia per **attività di lavoro stagionale** (art. 24) ovvero per attività di lavoro autonomo (art. 26)

Soggetti che ricadono in uno dei seguenti "casi particolari" previsti dall'articolo 27 del TU:

- ◆ dirigenti o **personale altamente specializzato** (lett. a);
- ◆ lavoratori di **aziende estere temporaneamente distaccati in Italia** (lett. g);
- ◆ lavoratori **marittimi** (lett. h);
- ◆ **lavoratori dipendenti inviati in Italia in forza ad un contratto di appalto** (lett. i);

♦ persone che svolgono **attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o persone "alla pari"** (lett. r)

Stranieri che soggiornano in Italia **per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea**, ovvero in attesa a seguito di una loro richiesta in tal senso

Stranieri che soggiornano in Italia a titolo di protezione internazionale ex. art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 251/2007, ovvero in attesa a seguito di una loro richiesta in tal senso

Stranieri che soggiornano in Italia **per motivi di studio o formazione**

Ampliamento del termine previsto per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro non stagionale

Un ulteriore novità apportata dal suddetto decreto concerne **l'ampliamento dei termini previsti per il rilascio del permesso di soggiorno**. In buona sostanza, a far data dall'entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta in data 06 aprile 2014), **è stata prolungato da venti a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro non stagionale da parte dello Sportello unico per l'immigrazione**.

TERMINI per il RILASCIO del NULLA OSTA all'INGRESSO per LAVORO NON STAGIONALE

Fino al 05.04.2014	Dal 06.04.2014
20 giorni dalla richiesta	60 giorni dalla richiesta

Osserva

Bisogna far osservare che i termini così rideterminati appaiono, comunque, coerenti con la direttiva europea **che fissa per la decisione sulla domanda un termine più ampio di quattro mesi** che, peraltro, non include il tempo necessario per il rilascio del visto.

Ad ogni modo, **resta salda la previsione secondo cui il lavoratore straniero**, ancorché in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (anche nel caso in cui non venisse rispettato il termine di sessanta giorni) **può comunque legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa**, a condizione che:

- **la richiesta del rilascio del permesso sia stata effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno** ovvero, in caso di rinnovo, **prima della scadenza del permesso o entro i sessanta giorni successivi**, nonché
- **sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso**.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal Decreto Legislativo in esame con riferimento ai **termini entro i quali lo Sportello Unico per l'Immigrazione deve rilasciare il nulla osta al lavoro a seguito di domanda inoltrata dal datore di lavoro** ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs n.

286/1998: a seguito delle predette novità, lo Sportello Unico **deve rilasciare il nulla osta al lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (prima erano 40).**

TERMINI per il RILASCIO del NULLA OSTA AL LAVORO a seguito di domanda inoltrata dal datore di lavoro	
Fino al 05.04.2014	Dal 06.04.2014
40 giorni dalla richiesta	60 giorni dalla richiesta

Esame delle istanze di nulla osta al lavoro

Per effetto delle novità apportate dal decreto in esame, a decorrere dalla data del 06.04.2014, **le istanze di nulla osta al lavoro devono essere esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto flussi** per lavoro subordinato non stagionale. **Le domande che**, al momento della presentazione, **risulteranno eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati con le quote**, non verranno archiviate, ma **potranno essere esaminate nell'ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili.**

Osserva

Ad ogni modo, si anticipa, che il **sistema informatico del Ministero dell'Interno sarà adeguato in modo da permettere al datore di lavoro di conoscere** in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento

Obblighi informativi in favore del lavoratore straniero

Altra novità introdotta dal D.Lgs n. 40/2014 riguarda **il diritto di informazione in capo ai lavoratori stranieri che soggiornano in Italia per lavoro.** A decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto **è fatto l'obbligo di informare il lavoratore straniero**, che entra nel territorio dello stato, **dei diritti che gli derivano dal momento in cui entra in possesso del "permesso unico di lavoro"**, cioè del **permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

Osserva

Tale obbligo di informazione ricade sullo stato, nell'ambito dell' "Accordo di integrazione" sottoscritto con il lavoratore straniero ai sensi del D.P.R. n. 179/2011, **che già prevedeva la "Sessione di formazione civica e di informazione" in materia di sanità, servizi sociali e lavoro, nonché salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Norme abrogate

Il suddetto decreto prevede, altresì, **l'abrogazione della disposizione che subordina il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro "alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un**

alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico."

Osserva

Analogamente, **viene abrogata la disposizione normativa che subordina l'insaturazione di un nuovo rapporto di lavoro alla "sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro" e l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare allo Sportello unico**, entro 5 giorni dall'evento, **le seguenti informazioni:**

- la **data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro** con il cittadino straniero,
- il **trasferimento di sede del lavoratore**, con la relativa decorrenza."

A decorrere dal 6 aprile **viene eliminato il divieto di assunzione di personale straniero all'interno delle aziende del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano**. Viene disposta, infatti, l'abrogazione del punto 1) dell'art. 10 del Regio Decreto n. 148/1931 (disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), **in virtù del quale per l'ammissione al servizio in prova era necessario:** "... essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato col Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447."

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO